



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dipartimento di diritto pubblico generale

DOTTORATO DI RICERCA IN
TEORIA DELLE ISTITUZIONI DELLO STATO TRA FEDERALISMO E
DECENTRAMENTO
VIII CICLO

TESI DI DOTTORATO
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DEL RAPPORTO TRA STATO, REGIONI
E CONI IN MATERIA DI SPORT.

coordinatore
CH.MO PROF. ENZO MARIA MARENGHI

candidato
D.SSA LUISA MARRONE

abstract

Cap. I. Il lavoro inizia delineando le origini del comitato olimpico nazionale italiano ed i poteri conferiti dalla legislazione dell'epoca fascista. Tratta poi della legge n. 426/42 che ha realizzato la subordinazione del sistema sportivo al potere statale distinguendo tra la qualificazione giuridica del CONI, ente pubblico, e quella, controversa, delle federazioni nazionali. Queste ultime, associazioni di diritto privato, hanno una natura ambivalente (che si riflette anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti) poiché svolgono funzioni pubblicistiche quali organi del CONI mentre sono soggette alla disciplina privatistica quando agiscono nell'ambito dei poteri loro propri.

Cap. II. I poteri pubblicistici e la funzione di controllo dell'intero settore sportivo che la legislazione dell'epoca fascista aveva attribuito al CONI rimangono inalterate anche successivamente alla caduta del regime. Le modifiche che la legislazione successiva apporta hanno la funzione di depurare le disposizioni normative dalle connotazioni autoritarie e di stampo razzista. Il paragrafo dà atto delle contrastanti opinioni dottrinali sulla natura giuridica del CONI qualificato ora come persona giuridica - organo, ora come autorità indipendente, ora come ente di servizio, ora come ente pubblico indipendente. Le divergenti opinioni concordano solo sulla qualificazione dello stesso come ente associativo.

Cap. III. Tratta del riparto tra la giurisdizione statale e quella sportiva risolto dalla legge n. 280/2003 applicando il principio della autonomia dell'ordinamento sportivo e subordinando l'intervento statale al rispetto della c.d. clausola di salvezza in base alla quale il sindacato giurisdizionale dello Stato su di una controversia sportiva è ammesso nei soli casi di rilevanza della controversia per l'ordinamento generale e cioè quando la questione coinvolge situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi). In ogni caso sono riservate agli organi della giustizia sportiva tutte le questioni tecniche e disciplinari.

Cap. IV. Tratta dell'approccio della legislazione regionale nei confronti dello sport e della regolamentazione dello stesso in relazione ad altri interessi coinvolti ed altre materie prima di tutto il turismo. Individua, inoltre, il limite degli interventi degli enti locali per lo sport nella qualificazione delle spese relative fra quelle facoltative non finanziabili a tasso agevolato.

Cap. V. Rileva la centralità delle funzioni del CONI in ambito sportivo anche rispetto alle competenze regionali in materia sia perché il CONI ha continuato a gestire i concorsi pronostici correlati a manifestazioni sportive svolte sotto il suo controllo sia perché ha rivestito la funzione di consulenza tecnica in materia di costruzione e gestione degli impianti.

Cap. VI. Evidenzia come a seguito della riforma contenuta nel d.lgs. 242/99 e dei successivi interventi contenuti nell'art 8, del d.l. 138/2002 e nel d.lgs. 15/2004, il Legislatore si occupa solo dei principi generali dell'organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La disciplina

organica è, invece, affidata allo stesso CONI sia per ciò che riguarda le norme organizzative che per le regole relative al modo di svolgere le funzioni e/o l'attività.

Cap.VII. Tratta degli effetti del c.d. terzo decentramento amministrativo in ambito sportivo evidenziando come l'art 157 del decreto delegato n. 112/1998, ha sortito effetti limitati demandando alla scelta delle Regioni l'elaborazione dei programmi relativi agli impianti sportivi destinati alle manifestazioni sportive agonistiche relative ai campionati organizzati secondo criteri di ufficialità, ma riservando la competenza della definizione dei relativi criteri e parametri alla autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della conferenza unificata.

Il limite della norma è costituito dalla mancata previsione di risorse aggiuntive.

Il peso finanziario per la realizzazione, il completamento e la messa in sicurezza di impianti nuovi, della manutenzione di quelli già esistenti, continuava a gravare sulle Regioni e sugli enti locali.

In definitiva le competenze regionali vengono ampliate ma senza prevedere alcun trasferimento di risorse finanziarie adeguate.

Cap. VIII. La produzione normativa regionale in materia di sport a partire dal 1999 risulta copiosa e le leggi si caratterizzano per l'ampio respiro e la loro finalizzazione alla promozione dello sport e alla realizzazione e miglioramento degli impianti.

Caratteristica della produzione regionale risulta la comune aspirazione ad una regolamentazione organica e completa dell'attività sportiva.

Cap. IX. L'ordinamento sportivo viene inserito dall'art. 117, comma 3 della Costituzione tra le materie per le quali viene prevista la competenza legislativa concorrente, ma si tratta di una disposizione che, in definitiva, non risulta innovativa rispetto alle competenze già esercitate dalle regioni in materia.

Cap. X. Il ruolo dello Stato rispetto alle competenze in materia sportiva non è limitato al riconoscimento dell'ordinamento sportivo. Pur non svolgendo funzioni di amministrazione attiva in materia, lo Stato ha svolto e svolge importanti funzioni di promozione.

Cap. XI. Le conclusioni evidenziano come non sia possibile tracciare una linea netta di demarcazione tra l'attività agonistica, di competenza esclusiva del CONI, e l'attività non agonistica di competenza delle regioni e che, quindi, per la gestione del sistema sportivo risulta auspicabile una collaborazione fra enti territoriali e CONI.